



COMUNE DI BUGGERRU

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 29-07-2026

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA RIFIUTI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18:07, nella sala consiliare del Comune, **convocato dal Presidente del Consiglio**, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei Sigg.

Cappelli Laura	P	Ledda Francesco	P
Chessa Massimo	P	Porcina Roberto	P
Andreuccetti Martina Rita	P	Piras Ignazio	P
Spada Simona	A	Orrù Francesco Diego	P
Murtas Daniela	P	Ravot Fabio Antonio	P
Medda Luana	P	Broccia Elia	P
Atzei Riccardo	P		

Totale presenti n. 12 e Totale assenti n. 1.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Copersino Serena.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- il comma 738 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 disciplinano la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 stabilisce che il Comune nella determinazione della tariffa TARI può applicare i criteri determinati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha introdotto con deliberazione n. 443/2019/R/rif il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ai fini della determinazione dei costi efficienti del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);
- con deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), applicabile ai fini della predisposizione dei Piani Economico Finanziari e della determinazione dei costi efficienti del servizio rifiuti per l'annualità 2026;
- il vigente quadro regolatorio ARERA disciplina altresì gli obblighi di trasparenza, qualità del servizio e articolazione dei corrispettivi applicabili agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'articolo 57-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha previsto l'introduzione del Bonus Sociale Rifiuti destinato agli utenti domestici in condizioni economiche disagiate;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 ha definito i principi e i criteri per l'applicazione del Bonus Sociale Rifiuti;
- ARERA ha disciplinato le modalità operative di applicazione del Bonus Sociale Rifiuti nell'ambito delle proprie competenze regolatorie;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, il quale prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, secondo cui il Consiglio Comunale approva le tariffe TARI entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al termine per l'approvazione dei PEF, delle tariffe e dei regolamenti TARI;
- l'articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario;

Visti:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 29-07-2026 COMUNE DI BUGGERRU

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/10/2014;
- la precedente deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale, nella medesima seduta consiliare, è stato approvato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026;

Dato Atto Che

- il PEF 2026 individua il totale dei costi efficienti del servizio che devono essere integralmente coperti mediante il gettito della Tassa sui Rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;
- il Comune di Buggerru ha trasferito all'Unione dei Comuni "Metalla e il Mare" la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e la gestione delle attività connesse alla riscossione della TARI;
- il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe TARI 2026 deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio come risultanti dal PEF 2026;
- ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sull'importo della Tassa sui Rifiuti si applica il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), nella misura stabilita dalla Provincia competente;
- ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni regolatorie ARERA, agli importi dovuti a titolo di TARI devono essere applicate le componenti perequative eventualmente previste dall'Autorità, con separata evidenziazione negli avvisi di pagamento e successivo riversamento secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità;
- le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni previste dal vigente Regolamento TARI e dalla normativa statale trovano applicazione secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari vigenti.

Considerato Che

- l'approvazione delle tariffe TARI costituisce un adempimento necessario al fine di consentire la corretta determinazione del saldo/conguaglio del tributo per l'anno 2026;
- le tariffe devono essere determinate in conformità al Piano Economico Finanziario approvato dall'Ente e nel rispetto del principio di copertura integrale dei costi del servizio;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il Portale del Federalismo Fiscale secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente;
- il sistema di riscossione adottato dal Comune, tramite l'Unione dei Comuni "Metalla e il Mare", consente la gestione unitaria degli adempimenti relativi alla TARI.

Ritenuto

- di dover procedere all'approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026, come risultanti dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Acquisiti

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare, per l'anno 2026, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), come risultanti dall'allegato prospetto tariffario che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di dare atto che il gettito complessivo derivante dall'applicazione delle tariffe TARI 2026 assicura la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;
4. Di confermare, per l'anno 2026, l'applicazione delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni previste dal vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI e dalle disposizioni normative vigenti;
5. Di dare atto che:
 - ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sull'importo della TARI si applica il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), nella misura deliberata dall'Amministrazione Provinciale competente;
 - ai sensi della normativa e delle disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), agli importi dovuti a titolo di TARI saranno applicate le componenti perequative previste dall'Autorità, evidenziate separatamente negli avvisi di pagamento e riversate secondo le modalità stabilite dalla medesima;
6. Di dare atto che il costo delle riduzioni ed agevolazioni previste dal vigente Regolamento comunale TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, resta posto a carico della generalità dei contribuenti, mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea tributaria;
7. Di demandare all'Unione dei Comuni "Metalla e il Mare", nell'ambito delle funzioni trasferite, quale soggetto incaricato della gestione del servizio rifiuti e della riscossione della TARI, tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, compresa l'elaborazione e trasmissione degli avvisi di pagamento relativi alla TARI 2026;
8. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, ai fini della pubblicazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
9. Di dichiarare, con separata votazione e con il medesimo esito favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI RILASCIATI AI SENSI DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N° 267

C.C. N. 12 del 29-07-2026

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA RIFIUTI -
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2026.**

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (sostitutivo dell'art. 53 della L. 142/90, come modificato dall'art. 17, comma 85 della legge 15 maggio 1997 n. 127), **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**, sotto il profilo TECNICO, sul succitato provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Silanus Chiara

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il **visto di regolarita' contabile** sul provvedimento citato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Silanus Chiara

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avanzata dal Sindaco fatta propria la proposta di deliberazione suindicata, corredata dai pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL.) in merito alla regolarità tecnica contabile,
A votazione palesemente espressa: favorevoli 9, contrari 3 (Cons. Piras, Ravot e Orrù);

DELIBERA

1. di recepire e approvare facendo integralmente propria a ogni effetto di legge, la suindicata proposta di deliberazione acclarata in premessa avanzata dal Sindaco;
2. di dare atto che la prefata proposta costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio.
3. di dichiarare la presente con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs n° 267/2000

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 29-07-2026 COMUNE DI BUGGERRU

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Cappelli Laura

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Copersino Serena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del messo comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'ALBO pretorio del Comune il giorno _____ al numero _____ per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

BUGGERRU, LI'

L'Addetto alla Pubblicazione
Lampis Maria Cristina

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Per intervenuta dichiarazione di **IMMEDIATA ESECUTIVITA'**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Copersino Serena
